



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE
AULA 1^ ASSISE APPELLO

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. ANGELO ZUCARO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 18

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 28/09/2018

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018201794349

Esito: RINVIO AL 03/10/2018 00:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRI ALESSANDRO.....	3
Controesame della Difesa, Avv. Siggia.....	3
Controesame della Difesa, Avv. Secci.....	9
Controesame della Difesa, Avv. De Castiglione.....	12
Controesame della Difesa, Avv. Alleva.....	14
Riesame del Pubblico Ministero.....	15

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 28/09/2018

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. ANGELO ZUCARO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 12.05.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRI ALESSANDRO

Il Teste già generalizzato in atti.

Controesame della Difesa, Avv. Siggia

DIFESA, AVV. SIGGIA - Per Armanna. Molto brevemente in ordine alle domande già poste dal Pubblico Ministero, lei ha potuto accertare, in fase di indagini delegate, se si siano verificati contatti, e naturalmente mi riferisco, con queste domande, anche alla natura, se ve ne sono stati, contatti, telefonate o altro genere di rapporti, tra Armanna e Di Nardo?

TESTIMONE FERRI - No, non ho memoria di contatti avvenuti tra Armanna e Di Nardo.

DIFESA, AVV. SIGGIA - E tra Armanna e Obi invece?

TESTIMONE FERRI - Tra Armanna e Obi ho memoria di contatti, delle e-mail in particolare. E forse anche messaggi di testo esibiti, come ho spiegato la volta scorsa, dall'Emeka Obi

nel corso del processo civile che si era tenuto a Londra.

DIFESA, AVV. SIGGIA - E in questo ambito, sempre con riferimento alla posizione di Obi, lei ha potuto prendere atto e visione di e-mail di Armanna all'Eni, nelle quali chiedeva spiegazioni o segnalava la posizione di Obi come...

TESTIMONE FERRI - Io ricordo di un'e-mail che era stata inviata da Obi ad Armanna verso la fine del 2009, che riguardava... era stata inviata anche a Casula Roberto. Non ho memoria di un'e-mail con cui Armanna, come stava rappresentando lei, evidenzia una certa posizione di Emeka Obi. Quindi quell'e-mail a cui faccio riferimento mi...

DIFESA, AVV. SIGGIA - Di che tenore, scusi, quest'e-mail alla quale fa riferimento lei?

TESTIMONE FERRI - Obi in quel contesto chiedeva una sorta di manifestazione di interesse da parte della società, spiegava di rappresentare una società, la Malabu Oil & Gas, che voleva cedere un'asset, o parte di un'asset, e chiedeva una manifestazione di interesse da parte della società Eni o di una società controllata da Eni. Mi sembra che il tenore fosse questo. E ricordo che l'e-mail, quest'e-mail era stata inviata sia ad Armanna e sia a Casula, se non ricordo male.

DIFESA, AVV. SIGGIA - E sempre nell'ambito delle sue indagini, ha potuto accertare che in qualche modo ci fosse un'attività di Armanna finalizzata ad allontanare Obi dal ruolo che si era ritagliato personalmente? Nell'ambito della trattativa chiaramente.

TESTIMONE FERRI - Non particolarmente. Ho presente un'e-mail che Obi aveva inviato a Casula, e nella quale, fra l'altro, evidenziava la necessità da parte di Eni di fare una sorta di versamento, di versare una caparra. E Casula gira quest'e-mail ad Armanna evidenziando questa perplessità, che a lui non risultava che fosse una prassi comune fare, da parte di una società petrolifera, questo versamento. Mi sembra che Armanna concordasse con la tesi di Casula.

DIFESA, AVV. SIGGIA - E invece con riguardo a rapporti eventuali tra Armanna e Bisignani? Mi riferisco, ovviamente, sempre nell'ambito della trattativa OPL 245, possibilmente a livello personale ce ne potevano essere stati, mi riferisco a questa trattativa.

TESTIMONE FERRI - Le evidenze circa i rapporti tra Armanna e Bisignani.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Di cui abbia contezza dalle indagini, parlo.

TESTIMONE FERRI - Io ricordo che furono accennati dallo stesso Armanna, non ricordo di e-mail o di contatti. Non ho ricordo, ricordo che ne parlò Armanna quando fu sentito.

DIFESA, AVV. SIGGIA - E invece le chiedo ancora, sempre con riferimento a quella che è stata la domanda del Pubblico Ministero alla scorsa udienza, nella quale lei ha fatto cenno all'ex attorney general Bayo Ojo, sempre per quello che lei ha potuto apprezzare in fase di indagini delegate, ha individuato rapporti, e che tipo, anche in questo caso, di rapporti, tra Armanna e Bayo Ojo, sempre durante la trattativa OPL 245?

TESTIMONE FERRI - Abbiamo rinvenuto, tra la posta elettronica sequestrata ad Armanna, delle e-mail che erano originate da Bayo Ojo, inviate ad (inc.) interlocutori, e da questi ultimi inoltrati ad Armanna. Quindi non mi sembra di ricordare che ci fossero e-mail o altri contatti diretti tra Armanna e Boyo Ojo.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Di queste e-mail, alle quali lei fa riferimento, rinvenuta all'interno del computer di Armanna, a che data si riferivano? Se la ricorda naturalmente. Che periodo almeno.

TESTIMONE FERRI - La data precisa non la ricordo, ma poiché attenevano alla prospettazione di una modalità di... alle modalità con cui la società Petrol Service, o comunque un veicolo riconducibile a Gianfranco Falcioni, avrebbe dovuto ricevere i soldi. Mi sembra che fossero e-mail di marzo/aprile 2011.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Chiedo scusa Colonnello, lei fa riferimento all'indirizzo di posta elettronica, chiedo scusa che rintraccio il dato per essere più preciso, cabbayoojo@aol.com (fonetico) ?

TESTIMONE FERRI - Può ripetere per cortesia?

DIFESA, AVV. SIGGIA - Cabbayoojo@aol.com (fonetico)? chiedo scusa al Tribunale ma la mia lettura forse è errata.

TESTIMONE FERRI - Sì, mi sembra che fosse questo l'indirizzo.

DIFESA, AVV. SIGGIA - E come avete accertato se era di Bayo Ojo o eventualmente di altra persona? Cioè come siete arrivati ad identificarlo come indirizzo facente capo all'ex attorney general?

TESTIMONE FERRI - Sulla base della sigla che componeva l'indirizzo di posta elettronica.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Cioè che il cabbayoojo avesse termini di raffronto con Bayo Ojo?

TESTIMONE FERRI - Questa supposizione...

DIFESA, AVV. SIGGIA - Infatti, è una supposizione.

TESTIMONE FERRI - Fu avvalorata anche dalla circostanza che nel materiale rinvenuto presso EMMGI di Lugano, venne trovato un escrow agreement sottoscritto... venne trovato un escrow agreement, o meglio accordi, che facevano riferimento tra... che erano stati stipulati tra la Malabu e Christopher Adebayo Ojo, questo il nome completo dell'ex attorney general. E in questi accordi si faceva poi esplicito riferimento anche al veicolo, alla Petrol Service Co, al veicolo riferibile a Gianfranco Falcioni. Quindi quando abbiamo analizzato le e-mail, a cui lei faceva riferimento, abbiamo ritenuto che quell'indirizzo fosse dell'ex attorney general anche perché, sulla base della documentazione acquisita presso la EMMGI Finanziaria SA di Lugano, erano stati trovati dei documenti che comprovavano un link tra...

DIFESA, AVV. SIGGIA - Un?

TESTIMONE FERRI - Un link, un collegamento tra l'ex attorney general e Gianfranco Falcioni. Probabilmente le e-mail a cui lei fa riferimento erano le e-mail che da quell'indirizzo sono state inviate a Gianfranco Falcioni. Quindi noi in qualche modo abbiamo desunto che quella sigla si riferisse, e questa presunzione fu rafforzata poi dal rinvenimento di documenti che comprovavano comunque un legame tra l'ex attorney general e Gianfranco Falcioni.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Quindi lei ci sta dicendo però che non avete accertato in maniera specifica la corrispondenza dell'indirizzo IP con...

TESTIMONE FERRI - No, non abbiamo avuto la possibilità di richiedere al provider, che gestiva quell'indirizzo, di fornirci le credenziali del soggetto che aveva creato quell'indirizzo di posta elettronica.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Ma invece avete provveduto ad effettuare un accertamento sul fatto che quello stesso indirizzo e-mail, che le ho indicato, corrispondesse alla persona di Osolake Bayo, funzionario JP Morgan di Londra, dov'era avvenuto poi il versamento presso l'escrow account?

TESTIMONE FERRI - No, non è stata fatta questa verifica.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Lei ha preso visione... o meglio, mi correggo: ha potuto, nell'ambito delle indagini, prendere visione del contenuto della rogatoria internazionale in Nigeria, contenente i due interrogatori di Bayo Ojo dell'11 novembre 2015 e del 5 gennaio 2016? E se sì, ha potuto in quel contesto, sempre come accertamento investigativo delegato, accertare la data nel quale Bayo Ojo pone il momento di conoscenza del Dottor Armanna?

TESTIMONE FERRI - Sì, ne ho preso visione ma in questo momento non ricordo il contenuto delle dichiarazioni che rese davanti all'EFCC.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Nell'interrogatorio, del quale lei ha preso visione, pertanto posso formulare, dice la persona informata sui fatti che avrebbe conosciuto il Dottor Armanna nell'autunno 2012. Sulla base di questo dato cronologico della persona informata sui fatti, e dunque sotto giuramento, le chiedo come questo possa collegarsi rispetto al riferimento indotto da lei, della posta elettronica, circa una conoscenza precedente a questa data indicata.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi avvocato, non ho capito. Sta contestando?

DIFESA, AVV. SIGGIA - No, non sto contestando.

PUBBLICO MINISTERO - No, per capire, sta riportando dichiarazioni...

DIFESA, AVV. SIGGIA - Non posso contestare, chiaramente, al Teste le dichiarazioni di un altro Teste, sto solamente dicendo se sulla base della dichiarazione resa da Bayo Ojo, in rogatoria, in Nigeria, l'11 novembre 2015, abbia poi avuto modo di accertare che la

conoscenza Bayo Ojo la fissa all'autunno 2012, e se quindi hanno accertato che effettiva era questa data rispetto all'indotta ipotesi che lei ci ha prima formulato.

TESTIMONE FERRI - No, noi abbiamo preso, ripeto, contezza del contenuto di quelle dichiarazioni, ma...

DIFESA, AVV. SIGGIA - Senza approfondirne il dato cronologico della conoscenza.

TESTIMONE FERRI - No, esatto.

DIFESA, AVV. SIGGIA - No, visto che è stata un'indagine così complessa mi sarei atteso, ma è un mio commento. E anche su questo, lei ha parlato, a generica domanda del Pubblico Ministero alla scorsa udienza, sul fatto di un bonifico in arrivo sul conto di Armanna. Ecco, se vuole precisare al Tribunale intanto di quale conto, se avete accertato quale conto, su quale conto Armanna abbia ricevuto il bonifico, in quale data questo bonifico, seppur documentalmente provabile, proviene, e da parte di chi.

TESTIMONE FERRI - Si riferisce al bonifico che ha ricevuto Vincenzo Armanna?

DIFESA, AVV. SIGGIA - Certo.

TESTIMONE FERRI - Presidente, dovrei controllare perché non ricordo.

PRESIDENTE - Certo, è autorizzato, lei è autorizzato, in aiuto alla memoria, a consultare gli atti. Ci fa solo sapere se è sempre quella relazione, se è sempre la stessa relazione.

TESTIMONE FERRI - Controllo tra i miei file cercando di andare a trovare il documento a cui fa riferimento l'avvocato.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, penso che la data e l'importo del bonifico si evincono dal documento.

PRESIDENTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Subito la seconda domanda...

DIFESA, AVV. SIGGIA - L'ho premesso, naturalmente. Quindi, è chiaro.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi la domanda qual è?

DIFESA, AVV. SIGGIA - Quindi la domanda era se questa data del bonifico fosse compatibile o meno con la trattativa OPL 245 o fosse successiva alla chiusura della trattativa OPL 245, cioè a trattativa chiusa e completata.

TESTIMONE FERRI - No, mi sembra di ricordare che il bonifico fosse sicuramente successivo.

PRESIDENTE - Forse ha già risposto, giusto?

DIFESA, AVV. SIGGIA - No, ma di questo ha risposto. Un'ultima domanda su questo...

PRESIDENTE - Forse è inutile cercare proprio la data precisa, è sufficiente questa conferma sulla tempistica, forse è sufficiente?

TESTIMONE FERRI - Ecco. La data è l'8 maggio 2012.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Bene. E su questo avete fatto accertamenti sul conto ricevente, cioè quello del Dottor Armanna, se era un conto a lui direttamente intestato? A terza

persona, a società, schermato, all'estero. Che tipo di conto era? Se avete effettuato indagine in tal senso.

TESTIMONE FERRI - Sì, glielo dico subito. Era un conto aperto presso la Banca Popolare di Bergamo, ed era intestato ad Armana Vincenzo.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Quindi un conto diretto, personale.

TESTIMONE FERRI - Sì.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Proveniente da un conto di società oppure direttamente dal Bayo Ojo, cioè dall'ordinante? Non voglio rispondere io chiaramente perché... anche questo è un dato documentale.

PRESIDENTE - Ma lei può fare domande suggestive, così aiuta il Teste.

DIFESA, AVV. SIGGIA - No...

PRESIDENTE - Tra l'altro abbiamo affrontato.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Io sto chiedendo...

TESTIMONE FERRI - Nella documentazione...

PRESIDENTE - Può anche suggerire, nelle sue domande.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Certo, naturalmente.

PRESIDENTE - Tra l'altro è un Teste tecnico, sotto questo profilo.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Le risulta, ha potuto accertare dunque che fosse un conto di Bayo Ojo?

TESTIMONE FERRI - Io adesso ho di fronte un estratto del documento italiano, che riferisce come l'ordinante sia Bayo Ojo, cioè è indicato così. Poi c'è un indirizzo. Adesso non ho memoria sull'acquisizione del...

DIFESA, AVV. SIGGIA - È corretto che era di Bayo Ojo, infatti. Un'ultima domanda e poi ho terminato, Presidente. Ha avuto modo di accertare, in fase di indagini delegate, se vi sia stata un'attività di coinvolgimento diretto di Armana nella definizione del prezzo e nella stesura del contratto per l'OPL 245? Per quello che ha potuto accertare.

TESTIMONE FERRI - Sul punto ricordo, nel periodo nel quale è durata la trattativa, quindi grossomodo fine 2009, aprile 2011, sì, mi sembra di ricordare che ci fossero delle e-mail, che Armana si scambiasse e-mail, o forse magari era in copia o era a conoscenza, e comunicazioni che riguardavano la trattativa. Adesso una e-mail in particolare in cui veniva evidenziato il prezzo...

DIFESA, AVV. SIGGIA - Esatto, il prezzo e la stesura del contratto. Quindi siamo nella fase intermedia e poi finale, quindi è su questo.

TESTIMONE FERRI - Ma un'e-mail precisa in cui viene comunicato o lui comunica, non mi sembra.

DIFESA, AVV. SIGGIA - Grazie, nessun'altra domanda, Presidente.

Controesame della Difesa, Avv. Secci

DIFESA, AVV. SECCI - Per Etete. Colonnello, la volta scorsa, parlando della questione inglese, mi riferisco a Tesler innanzitutto. Piuttosto volevo chiederle in primis: lei ha firmato quell'informativa del 24/11.

TESTIMONE FERRI - 24/12?

DIFESA, AVV. SECCI - 24/11/2014, l'informativa finale dovrebbe essere. Il problema qual è? Le vorrei chiedere se con quella firma dell'informativa, lei comunque ha fatto qualsiasi attività contenuta nell'informativa oppure quell'attività relativa a fatti e circostanze, che poi sono state contestualizzate, riguardavano altri operatori, suoi ausiliari?

TESTIMONE FERRI - Se consente vado a vedere nell'informativa il contenuto, perché ne ho firmate diverse. Quindi del 24 novembre 2014?

DIFESA, AVV. SECCI - 2016. No.

TESTIMONE FERRI - Quindi è il sinottico. Sì, quell'informativa è sostanzialmente una mera elencazione di evidenze che sono state acquisite nel corso delle attività di analisi. La gran parte di queste evidenze sono state individuate dai miei collaboratori, cioè dalle persone che materialmente utilizzavano i computer, inserivano le parole chiave. Non escludo, visto che in qualche occasione, tipo quando mi sono recato presso gli uffici della FIOD in Olanda, di avere...

DIFESA, AVV. SECCI - Chiarissimo. Arriviamo a contestualizzare adesso. 9 gennaio 2014, lei all'udienza scorsa ha dichiarato che il signor Tesler, si ricorda? La persona colta con una valigetta con 374.000 dollari venne arrestato a Londra, in relazione a questa valigetta. Lei disse, in modo particolare, che "Abbiamo appurato che questi soldi provenivano direttamente da un finanziatore, che era Dan Etete". Allora la mia domanda è questa: se lei ha coadiuvato gli agenti in relazione all'interrogatorio del 9 gennaio 2014, oppure come ha avuto questa notizia relativamente al fatto che questa valigetta che conteneva 374.000 dollari appartenesse come provenienza al finanziatore Dan Etete?

TESTIMONE FERRI - È probabile o sono stato frainteso oppure mi sono espresso non correttamente. Io non ho mai partecipato, con riferimento a queste circostanze, quindi alla denuncia fatta da Jeffrey Tesler presso la Polizia e alla successiva attività svolta dalla Met, quindi quasi contestualmente con l'arresto di quegli altri due nigeriani...

DIFESA, AVV. SECCI - Bature e...

TESTIMONE FERRI - No, noi come... io personalmente, ma neanche chi mi dipendeva, è mai intervenuto. Noi di queste circostanze, tante di queste circostanze le apprendiamo

soltanto il primo di aprile da Jonathan Benton, quindi successivamente al momento in cui questi fatti sono avvenuti.

DIFESA, AVV. SECCI - Quindi non ha partecipato.

TESTIMONE FERRI - No, assolutamente.

DIFESA, AVV. SECCI - Anche perché effettivamente io ho qui davanti a me l'interrogatorio del signor Tesler, Tesler era un avvocato londinese. La mia domanda è questa: lei sapeva che Tesler era un soggetto che era sotto protezione? E se lo sapeva, da chi lo ha saputo?

TESTIMONE FERRI - Ce lo disse Jonathan Benton che Tesler aveva sottoscritto un accordo, io il contenuto non l'ho mai visto, con, mi sembra di ricordare, il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

DIFESA, AVV. SECCI - Sì.

TESTIMONE FERRI - Un accordo che prevedeva... i termini non li so, siccome non l'ho mai visto, però in buona sostanza Tesler si impegnava a tenere un comportamento corretto perché c'era stato il coinvolgimento di Tesler in un'altra attività di indagine che ho citato, il consorzio TSKJ sempre in Nigeria. Quindi a seguito di quell'indagine che lo ha riguardato, che era stata fatta anche negli Stati Uniti, Tesler aveva sottoscritto questo accordo con il dipartimento di giustizia. Quindi quando succedono questi fatti, mi sembra di ricordare che Tesler comunque abbia comunicato queste circostanze anche all'investigatore, all'autorità giudiziaria americana, la quale aveva suggerito o detto a Tesler di rivolgersi alle autorità britanniche.

DIFESA, AVV. SECCI - Benissimo. Quindi, Colonnello, ritornando al discorso del finanziatore di questa valigetta di 374.000 dollari, lei la volta scorsa si è espresso male riferendosi...

TESTIMONE FERRI - Dovrei forse prima leggere il verbale, vedere che cosa ho detto e poi posso dire se mi sono espresso male o...

PRESIDENTE - Sì, bisognerebbe...

DIFESA, AVV. SECCI - Perché, Presidente, io lo ricordo il...

TESTIMONE FERRI - Può darsi, non sto mettendo... però prima di dire se mi sono espresso male o meno dovrei leggere il verbale.

PRESIDENTE - Sì, forse se si fanno presenti dichiarazioni precedenti bisognerebbe...

DIFESA, AVV. SECCI - Sa perché, Presidente? Perché effettivamente...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

DIFESA, AVV. SECCI - Sì. Il problema qual è? Nello spirito del fatto che il Colonnello viene sentito, e lei dice giustamente: "In questa il Colonnello fa una parte descrittiva della situazione".

PRESIDENTE - Sì.

DIFESA, AVV. SECCI - A questo punto però dalla descrizione si contestualizza, e allora cioè

affermare che Tizio è il finanziatore di una valigetta che viene portata a Londra con 374.000 dollari, e dire il nome del finanziatore, nella fattispecie Dan Etete, non è più una questione descrittiva, Presidente.

PRESIDENTE - No, però allora forse, scusi se la interrompo, mi permette di interromperla, perché allora forse non mi sono espresso bene alla scorsa udienza. Io mi riferivo a quella giurisprudenza della Cassazione che, per quanto riguarda i testimoni riepilogativi delle indagini, ritiene che laddove la testimonianza, come ha precisato il Pubblico Ministero, e quindi ci dobbiamo attenere alla fonte richiedente della prova, questa testimonianza non è surrogatoria di altri testimoni per la ricostruzione dei fatti, semplicemente riepiloga gli spunti dell'indagine per far comprendere al Tribunale come si sono mossi, in quale direzione e per quale motivo. Quindi in questo senso si è dato ampio spazio alla possibilità della testimonianza de relato, addirittura, o di altre testimonianze, attingendo anche atti, senza porsi problemi. Perché non è ricostruttivo dei fatti, i fatti poi saranno provati tramite o documenti o altre testimonianze. Ha capito? Anche se... scusi, per carità, avvocato, poi lei... io la faccio anche continuare, ma in questo senso io pensavo di essere stato chiaro e mi riferisco a, se volete ve la cito anche, la Cassazione, così... non è una mia opinione.

DIFESA, AVV. SECCI - Noi, Presidente, alla prima udienza, quando ha deposto il Colonnello Ferri non è che abbiamo fatto nessuna osservazione quando lui veniva a trascinare i testi de relato in relazione... poi sappiamo che c'è l'articolo 195, che proibisce, tra virgolette, al numero 4, che il Colonnello debba rispondere in relazione a quello che è l'oggetto della testimonianza. Siamo stati abbastanza corretti, lo abbiamo lasciato parlare in relazione a questi fatti.

PRESIDENTE - Sì, ma su questa premessa che il Tribunale ha detto che non si tratta di testimonianza surrogatoria di altri testimoni, certamente si tratta semplicemente di testimonianza illustrativa, riepilogativa dell'indagine, per cui altrimenti non è comprensibile. Se lo si interrompeva e impediva di riferire ciò che ha appreso da altri. D'altra parte io... su questo, se volete, poi metto a disposizione anche... non è un'opinione personale di questo Tribunale, mia in particolare che intervengo, è opinione della Cassazione. Quindi per tutte vi posso citare la 44219 del 17 settembre 2014, che per me è la più chiara, che ho trovato sul punto, in occasione... (inc.) non è neanche di questo processo, ho fatto anche in altri processi. Però questo va detto in maniera anche atecnica prima per tranquillizzare il processo, nel senso che quello che ha dichiarato il Testimone, riferendosi ad altri, è un mero spunto d'indagine, non ha alcun rilievo della ricostruzione dei fatti. Con questo, se poi lei vuole approfondire, bisognerebbe porre il verbale.

DIFESA, AVV. SECCI - Sì, io direi che questo...

PRESIDENTE - Se vuole approfondire la sua affermazione specifica proprio come...

DIFESA, AVV. SECCI - Io mi ricordo, Presidente, proprio le testuali parole del Colonnello in relazione a questa circostanza, che lui disse proprio: "Ho appreso che l'ex ministro Dan Etete era colui che aveva finanziato questi soldi ricevuti da Tesler". Attenzione, Presidente, per rispondere anche alla sua questione, che lei sta affrontando adesso, in relazione a quello che il Teste indiretto. Qui non si tratta di un test indiretto, perché il signor Tesler era in carcere in relazione a questo interrogatorio che lui fa esattamente il 9 gennaio 2014, presso il carcere. E viene sentito dall'agente di Scotland Yard per un paio d'ore, quindi non si tratta di sentire de relato una persona che effettivamente è un Testimone neutrale in un procedimento penale. Costui in Italia sarebbe stato un articolo 12 lettera A, in relazione a quella che è la posizione di Tesler, che trasportiamo dall'Inghilterra, ma non un Teste. Ecco, questo volevo...

PRESIDENTE - Sì, non so cos'altro aggiungere. Ma è solo uno spunto d'indagine che hanno tratto, non prova nulla. La dichiarazione, anche eventualmente l'avesse fatta il Teste in modo diretto, come lei la riporta, non si preoccupi che non è... non dimostra il fatto, dimostra solo come loro hanno avuto questo spunto investigativo, basta.

DIFESA, AVV. SECCI - Benissimo. Io non avrei nessun'altra domanda, grazie Presidente.

Controesame della Difesa, Avv. De Castiglione

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Per Scaroni. Due brevissime precisazioni su alcune sue dichiarazioni dell'altro giorno. È corretto dire che la somma di 1.092.000.000 di euro furono bonificati dal (inc.) sul conto numero 41451493 intestato al Governo Nigeriano?

TESTIMONE FERRI - Sì, è corretto.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - E che questo bonifico avvenne sulla base dell'articolo 3 del resolution agreement del 29 aprile 2011? Posso darle come riferimento la sua relazione del 24 novembre 2016. No, scusi, relazione numero 717358 del primo dicembre 2016 pagina 9.

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - No, chiedo solo il fatto, un fatto.

TESTIMONE FERRI - Lei fa riferimento al resolution agreement OPL 245?

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Sì. Siccome c'è nella sua relazione...

TESTIMONE FERRI - Il punto 3?

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Sì, se va a vedere la sua relazione. Sulla relazione è a pagina 9, di queste relazione che ho citato 717358 del primo dicembre.

TESTIMONE FERRI - Sì, mi sembra fosse l'allegato 200, forse?

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - A me bastava il testo, pagina 9 della sua relazione. C'è una griglia di eventi. Il secondo passaggio di questa griglia di eventi. Se vuole gliela mostro.

TESTIMONE FERRI - Ma andando... sto aprendo il resolution agreement, così controllo. Sì, al punto 3 viene indicata la somma di 1.092.040.000.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - L'altro giorno ha riferito che il 25 maggio 2011, da questo conto intestato al Governo Nigeriano, fu trasferita la somma di 1.092.000.000 e rotti sul conto A209798AA intestato a Petrol Service CO presso BSI di Lugano. Le risulta che questo trasferimento avvenne per effetto di una lettera firmata dal ministro delle finanze nigeriane, Olusegun Aganga?

TESTIMONE FERRI - Sì, fa riferimento al trasferimento del 31 maggio?

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - No, il trasferimento, da quello che leggo dalla sua relazione, sarebbe avvenuto il 25 maggio.

TESTIMONE FERRI - Forse il 25 era la data della lettera. Comunque sì, le disposizioni di quel conto le potevano dare, adesso non ho ricordo esattamente chi, chi era autorizzato, ma erano comunque alte cariche del ministero delle finanze.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Non può vedere quella relazione pagina 9 sempre?

TESTIMONE FERRI - Sì.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Per confermare, quantomeno il soggetto che ha dato questa disposizione.

TESTIMONE FERRI - 962? Pagina?

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - È la pagina 9.

TESTIMONE FERRI - Sì, la relazione 717358?

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Sì.

TESTIMONE FERRI - Pagina 9, okay.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - C'è una griglia di eventi.

TESTIMONE FERRI - Sì, confermo. È un elenco di documenti che abbiamo rinvenuto quindi...

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Quindi le risulta che questo avvenne per effetto di una lettera di questo ministro delle finanze Olusegun Aganga.

TESTIMONE FERRI - Sì, confermo.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Poi lei ha riferito che questo versamento fu rifiutato, in qualche modo, da BSI, e nelle dichiarazioni della scorsa udienza ha riferito per dei motivi di compliance. Io le mostrerei due documenti che sono allegati alla sua relazione, che poi chiedo anche l'acquisizione.

PRESIDENTE - Sono documenti che sono stati acquisiti?

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Sono allegati alla relazione che poi...

PRESIDENTE - Che poi produce?

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Sì.

PRESIDENTE - Perfetto allora. No, se poi li produce non c'è nessun problema, l'importante è che i documenti che vengono visionati dal Teste, come regola generale, poi devono essere prodotti, se non sono già prodotti nel fascicolo. O anche se lo sono, vista l'entità del fascicolo, se vengono nuovamente allegati al verbale, è una comodità per tutti.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - È corretto dire che da questa documentazione che le ho mostrato, il motivo per cui BSI rifiutò questo accredito era perché il beneficiario finale di questa somma era Etete, di gran parte di questa somma era Etete.

TESTIMONE FERRI - Sì, è corretto.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Grazie. Un'ultima brevissima domanda. Voi avete avuto, nell'ambito di questo procedimento, a disposizione la casella, e quindi il contenuto della casella di posta elettronica del Dottor Scaroni?

TESTIMONE FERRI - In questa attività di indagine mi sembra di ricordare un provvedimento del Pubblico Ministero, che ci autorizzava a trasferire questo materiale probatorio dal procedimento, se non vado errato, 25303...

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Procedimento riguardava l'Algeria, per intenderci.

TESTIMONE FERRI - Esatto, sì.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Quindi la posta elettronica del Dottor Scaroni è stata riversata in questo procedimento, anche in questo procedimento, cioè questo che riguarda la Nigeria. Voi avete esaminato questi documenti contenuti nella casella di posta elettronica del Dottor Scaroni, immagino.

TESTIMONE FERRI - Sì, con le modalità che abbiamo descritto nell'annotazione sinottica.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Avete mai trovato della corrispondenza tra il Dottor Scaroni e Falcioni?

TESTIMONE FERRI - No, non mi sembra di...

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - E avete mai trovato della corrispondenza tra il Dottor Scaroni e Armanna?

TESTIMONE FERRI - No, sul momento no, non mi ricordo.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Non ho altre domande, grazie.

Controesame della Difesa, Avv. Alleva

DIFESA, AVV. ALLEVA - Per Casula. Solo due brevissime precisazioni, riagganciandomi alle risposte che ha appena dato alle domande del collega. Le vorrei chiedere

semplicemente, visto che voi avete potuto esaminare anche la corrispondenza, le corrispondenze e le caselle e-mail del Dottor Casula, è corretto?

TESTIMONE FERRI - Vorrei andare a controllare il verbale del 2 luglio 2014. Il 2 luglio 2014 abbiamo dato esecuzione ad una richiesta di consegna, che indicava in maniera dettagliata quali documenti dovessero essere esibiti, mi sembra che non ci fosse l'intera cartella di posta elettronica.

DIFESA, AVV. ALLEVA - Mi scusi, perché il tema a cui mi vorrei agganciare è quello che prima ha riferito il collega che mi ha preceduto, ed è con riferimento alle risposte che lei ha fornito al Tribunale nel corso dell'esame, in particolare con riferimento alla posizione del Dottor Falcioni. Mi interessa semplicemente capire se nell'esame della documentazione nel suo complesso, quindi non soltanto le e-mail del Dottor Falcioni, ma anche negli altri soggetti, sia emerso un qualsivoglia rapporto epistolare, naturalmente mi riferisco in particolare alla questione OPL 245, che come lei ha precisato è stato oggetto di alcune corrispondenze del Falcioni, con il Dottor Casula.

TESTIMONE FERRI - No, non ricordo di e-mail o comunque collegamenti diretti tra Casula e Falcioni.

DIFESA, AVV. ALLEVA - Grazie, non ho altre domande.

PRESIDENTE - Chiedo scusa, interrompo, ma tanto è una questione... mi sono dimenticato di dirvi prima, adesso io cercavo di controllare, ma le liste testi ancora non le padroneggio a sufficienza, se affrontiamo il controesame su testi comuni, a parte dovrebbe fare la cortesia magari di ricordarlo, così affrontiamo il problema se intende fare il controesame, se rinuncia all'esame o quello che si vuole fare, affrontiamo il problema. Scusate.

Riesame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Con riferimento all'esame delle domande poste dalla Difesa Armanna, vorrei chiederle questo: è stato domandato circa l'attribuibilità di un indirizzo di posta elettronica al ministro Bayo Ojo, l'indirizzo citato era cabayo.ojo@aol.com, questa era la domanda. Quindi cabayo (fonetico), le chiedo, non so se l'ha già detto, se no per favore lo ripeta, qual è il nome completo del ministro Bayo Ojo.

TESTIMONE FERRI - Christopher Adebayo Ojo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi C. A. Bayo Ojo.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Altra domanda sempre su questo punto: nello stesso periodo, quindi

maggio/giugno 2011, e nello stesso contesto, quindi nelle e-mail sequestrate a Vincenzo Armanna, si trovano altri messaggi invece riferibili al funzionario JP Morgan Osolake Bayo. Lei sa dirci qual è l'indirizzo di posta elettronica di questo signore? Se è lo stesso, se è un altro, se ha una desinenza JP Morgan o quale fosse?

TESTIMONE FERRI - Ricordo che c'è un altro indirizzo e ricordo una desinenza JP Morgan, cioè un...

PUBBLICO MINISTERO - Io leggo bayo.o.osolake@jpmorgan.com, conferma?

TESTIMONE FERRI - Sì, confermo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi diverso. Le risultano messaggi attribuibili a Osolake Bayo ed un indirizzo e-mail diverso da quello JP Morgan?

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Rispondendo alle domande della Difesa Scaroni, lei ha detto che leggendo quel documento che le è stato mostrato, relativo alle ragioni per cui BSI avrebbe rifiutato, avrebbe restituito il trasferimento del miliardo a JP Morgan, sarebbe che il destinatario è Dan Etete. In realtà, se può... chiedo al Presidente se posso mostrare nuovamente lo stesso documento che è stato mostrato in sede di controesame.

PRESIDENTE - Certo.

PUBBLICO MINISTERO - C'è un altro riferimento in quel documento, significativo.

PRESIDENTE - Prego.

PUBBLICO MINISTERO - In particolare c'è un riferimento alla successiva destinazione, vado a memoria, mi corregga, di quei fondi e all'utilizzo di quel conto come un conto piattaforma, tra i motivi per cui avrebbero rifiutato questo trasferimento. Può confermare questa circostanza? Può spiegare che cos'è un conto piattaforma?

TESTIMONE FERRI - Sì, confermo che il mittente, tale Monterizzi Diego Luis, evidenzia che i rischi a cui faceva riferimento sopra nella sua e-mail, ovvero il fatto che Dan Etete fosse l'avente diritto economico della quasi totalità della transazione, erano accentuati dall'utilizzo della relazione accesa presso BSI quale conto piattaforma, da un punto di vista tecnico esattamente un conto piattaforma non so cos'è. È un conto di transito, un conto che doveva servire per...

PRESIDENTE - Se sa cos'è ce lo spiega, se non lo sa...

TESTIMONE FERRI - No.

PRESIDENTE - Non introduciamo ipotesi, che poi...

TESTIMONE FERRI - No, anche perché... conto piattaforma per il diritto elvetico...

PUBBLICO MINISTERO - Se non sbaglio è tra virgolette piattaforma.

TESTIMONE FERRI - No, non viene indicato tra virgolette, qua...

PUBBLICO MINISTERO - Avevate indicazioni sulla destinazione dei fondi? Sempre in quel

documento.

TESTIMONE FERRI - No, evidenziano... nell'e-mail il mittente evidenzia che dovranno seguire ulteriori contatti per chiudere... diciamo, in relazione alle varie aperture in sospenso collegate a questa transazione.

PUBBLICO MINISTERO - Varie?

TESTIMONE FERRI - Alle varie aperture in sospenso collegate a questa transazione.

PUBBLICO MINISTERO - Ma quindi questa somma sarebbe dovuta restare lì o sarebbe stata ritrasferita in base alle evidenze documentali che lei ha visto?

TESTIMONE FERRI - In base alle evidenze documentali che ho visto, questa somma doveva essere trasferita su un altro conto aperto presso una banca del Libano, una banca di Beirut.

PUBBLICO MINISTERO - Su queste circostanze poi chiederemo naturalmente lumi al suo collega in un'altra udienza. Ultima domanda. Le è stato domandato circa eventuali contatti diretti tra Scaroni e Armanna, e lei ha risposto in modo negativo.

TESTIMONE FERRI - Con riferimento, perché non ricordo e-mail scambiate tra le due persone. Poi invece i contatti, ho appreso, sentendo, presenziando all'interrogatorio di Armanna. Ma non ricordo di e-mail.

PUBBLICO MINISTERO - Okay, ho finito, grazie.

Esaurite le domande, il Teste viene congedato.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 3 ottobre 2018.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 13.20.

